

deliberazione n. 54

PIANO REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER IL TRIENNIO 2017/2019.
ANNI ACCADEMICI 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.
LEGGE REGIONALE 20 FEBBRAIO 2017, N. 4, ARTICOLO 5

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE
DELLA SEDUTA DEL 27 GIUGNO 2017, N. 69

Il Presidente pone in discussione il seguente punto all'o.d.g.: proposta di atto amministrativo n. 37/17, a iniziativa della Giunta regionale "Piano regionale per il diritto allo studio per il triennio 2017/2019. Anni accademici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020. Legge regionale 20 febbraio 2017, n. 4, articolo 5" dando la parola al Consigliere di maggioranza Francesco Giacinti e al

Consigliere di minoranza Giovanni Maggi, relatori della I Commissione assembleare permanente;

omissis

Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione la seguente deliberazione:

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f) e al comma 6". In particolare la norma di rinvio articolo 8, comma 5, sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, restano in vigore le disposizioni di cui al d.p.c.m. 9 aprile 2001 e l'articolo 18, comma 8, relativo alla tassa regionale sul diritto allo studio universitario quantifica in euro 140,00 qualora la Regione non stabilisca entro il 30 giugno l'importo per ciascuna fascia;

Visto il d.p.c.m. 9 aprile 2001, avente ad oggetto "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari" ed il d.p.c.m. 30 aprile 1997;

Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390 "Norme sul diritto agli studi universitari" per la parte ancora in vigore;

Visto il d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 sul trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" che rende l'ambito del diritto allo studio universitario una competenza regionale ed assegna allo Stato la competenza della determinazione dei livelli minimi essenziali delle prestazioni. Al momento lo Stato non ha disciplinato tali livelli minimi essenziali delle prestazioni;

Vista la legge regionale 20 febbraio 2017, n. 4 "Disposizioni regionali in materia di diritto allo studio";

Visto il decreto interministeriale 5 maggio 2004 riguardante l'equiparazione dei diplomi di laurea secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici;

Visto il decreto MIUR 22 ottobre 2004, n. 270, che apporta modifiche al regolamento sulle norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei di cui al d.m. 509/1999;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508 "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale d'arte drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti Musicali pareggiati";

Visto il decreto legge 25 settembre 2002, n. 212 "Misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale" convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 268 e in particolare l'articolo 6

che stabilisce che i diplomi rilasciati dalle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale sono equiparati alle lauree di cui al regolamento 509/1999;

Visto che lo stesso articolo 6 stabilisce che agli studenti delle Istituzioni di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge quadro in materia di diritto allo studio universitario 390/1991 e successive modificazioni;

Vista la legge 3 luglio 1998 n. 210 ed il decreto MURST 30 aprile 1999, n. 224, relativi alla riforma dei corsi di dottorato di ricerca;

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697 recante disciplina del riconoscimento delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

Visto il d.m. 10 gennaio 2002, n. 38 "Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a) della legge 15 maggio 1997, n. 127" ed in particolare l'articolo 1, comma 2, che stabilisce che le scuole superiori per interpreti e traduttori assumono la denominazione di Scuole superiori per mediatori linguistici e rilasciano titoli di studio, equipollenti ai diplomi di laurea in Scienze della mediazione linguistica;

Visto l'articolo 6, comma 4, del citato d.m. 38/2002 che dispone che in favore degli iscritti ai corsi si applicano le norme vigenti in ambito universitario in materia di diritto allo studio di competenza delle Regioni;

Visto il decreto MIUR 7 febbraio 2013 sugli Istituti tecnici superiori (ITS), che si collocano nel V livello EQF (quadro europeo delle qualifiche) per percorsi di quattro semestri, che consentono l'accesso alle università e hanno il riconoscimento dei CFU (crediti formativi universitari);

Vista la legge 6 marzo 1998, n. 40 "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" che definisce lo "status" dello studente straniero;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo regolamento di attuazione di cui al d.p.r. 394/1999, che disciplinano l'accesso degli studenti stranieri alle università;

Visto il d.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159 e ss. mm. (sull'I.S.E.E.) che definisce i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, e le relative disposizioni attuative;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e la legge 28 gennaio 1999, n. 17 e ss.mm., che disciplinano l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti dei portatori di handicap;

Vista la proposta della Giunta regionale;

Tenuto conto che il Piano regionale per il

diritto allo studio di cui all'articolo 5 della l.r. 4/2017, nelle more della costituzione della Conferenza di cui all'articolo 15 della stessa legge regionale, è approvato sentiti i sindaci dei comuni sedi di Università o AFAM, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori a livello regionale, le organizzazioni più rappresentative degli studenti universitari, i rettori delle università e i presidenti degli AFAM, come da riunione plenaria tenutasi in data 12 maggio 2017;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità del Dirigente della PF Istruzione, formazione, orientamento e servizi territoriali, nonché l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;

Preso atto che la predetta proposta è stata

preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

Visto il parere espresso, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della l.r. 10 aprile 2007, n. 4, dal Consiglio delle autonomie locali, nel termine ridotto dal Presidente dell'Assemblea legislativa ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della citata legge;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

di approvare l'allegato "Piano regionale per il diritto allo studio per il triennio 2017/2019. Anni accademici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020. Legge regionale 20 febbraio 2017, n. 4, articolo 5" di cui all'allegato A che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l'Assemblea legislativa regionale approva"

IL PRESIDENTE

f.to Antonio Mastrovincenzo

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Boris Rapa

Piano regionale per il diritto allo studio per il triennio 2017/2019

Anni accademici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020

(Articolo 5, legge regionale 20 febbraio 2017, n. 4)

Premessa

Le politiche di istruzione hanno l’obiettivo primario di valorizzare il capitale umano e generare sviluppo investendo in conoscenza, ricerca e innovazione.

La legge regionale 20 febbraio 2017, n. 4 (*Disposizioni regionali in materia di diritto allo studio*) disciplina e promuove l’integrazione dei servizi e degli interventi al fine di garantire un effettivo diritto allo studio mediante il raggiungimento dei più alti gradi di istruzione e assicurando l’uniformità di trattamento su tutto il territorio regionale.

La Regione Marche con il presente Piano intende affermare il forte riferimento ai principi che sono alla base della Strategia UE 2020, anche tramite l’utilizzo integrato dei fondi, soprattutto per ciò che concerne le seguenti priorità:

- *costruire* un sistema educativo che assicuri pari opportunità di successo formativo;
- *facilitare* l’accesso all’offerta formativa superiore attraverso l’innalzamento della qualità dei servizi;
- *promuovere* l’attrattività del sistema di istruzione superiore valorizzandone le peculiarità;
- *sostenere* la dimensione territoriale della cooperazione;
- *consolidare* nel territorio regionale l’integrazione tra i servizi e i soggetti che, nel rispetto delle proprie autonomie, agiscono per realizzare efficaci misure di diritto allo studio;
- *potenziare* la dimensione internazionale della formazione con azioni di accompagnamento dei neolaureati nel contesto lavorativo;
- *realizzare* un modello di società capace di ridurre le disuguaglianze economiche e territoriali; favorire la mobilità sociale;
- *valorizzare* le differenze e garantire ai più giovani di crescere in una regione europea.


Al fine di soddisfare le priorità è necessario un ruolo più incisivo e responsabile del governo regionale e rafforzare il legame con le Università presenti sul territorio attraverso azioni di *governance* condivisa.

1. Il contesto di riferimento

1.1 Gli studenti marchigiani nel panorama europeo

In Italia il numero dei laureati è inferiore a quello degli altri Paesi europei; considerando gli indicatori della strategia Europa 2020, in particolare la percentuale di giovani tra i 30 e i 34 anni che possiedono un titolo di laurea, a fronte del valore europeo del 39,1% e dell’obiettivo

di raggiungere il 40% di laureati entro il 2020, in Italia il dato si attesta al 26,2% (dati Eurostat 2016). Per recuperare il gap con l'Europa occorre anzitutto innalzare il numero dei laureati e aumentare il numero degli studenti destinatari di prestazioni di diritto allo studio al fine di arginare le conseguenze della crisi economica sui ceti meno abbienti e sul ceto medio impoverito.



Iconografica sul livello di istruzione terziaria¹ negli Stati Membri dell'UE (dati Eurostat 2016).

1.2 Le prospettive del mercato del lavoro

La perdurante crisi, dal 2008 ad oggi, ha delle ripercussioni anche sulla tematica del diritto allo studio; infatti in molti casi ha determinato la tendenza a non proseguire gli studi superiori, ad abbandonare prematuramente il percorso formativo e, nel caso di studenti già in possesso di una laurea triennale, a posticipare l'iscrizione a un corso di secondo ciclo per esplorare il mercato del lavoro alla ricerca di un collocamento stabile o temporaneo, al

¹ L'istruzione terziaria comprende i corsi di studio cui si può accedere dopo la conclusione di un corso di scuola secondaria di secondo grado; può essere di tipo universitario (corsi di laurea e di diploma) o non universitario (corsi di formazione professionale post-diploma, alta formazione artistica e musicale, etc.).

reperimento di risorse economiche necessarie a contribuire ai costi di mantenimento agli studi e ad acquisire un'esperienza lavorativa che migliori le prospettive di occupabilità. La precarietà delle prospettive porta lo studente alla necessità di cercare il prima possibile un lavoro, anche senza un reale riconoscimento del titolo di studio conseguito; questa condizione riduce la motivazione al conseguimento di un ulteriore livello di istruzione (specialistica, master) e induce una standardizzazione delle competenze. La percentuale di studenti in difficoltà economica per effetto della crisi è alta soprattutto nelle università meridionali e fra le donne over 25. E' importante conseguire un titolo a conclusione di un percorso formativo ma è altrettanto importante che questo consenta l'ingresso nel mercato del lavoro. La condizione occupazionale dei laureati offre elementi caratterizzanti non solo il sistema universitario ma anche il sistema sociale e produttivo. Il tasso di occupazione a un anno dal titolo di laurea triennale si mantiene su livelli accettabili (circa 2/3 dei laureati triennali sono al lavoro); la percentuale si abbassa al 50% per le lauree magistrali a ciclo unico perché i profili professionali a cui hanno accesso richiedono ulteriori fasi di formazione non retribuita. Il sistema economico regionale necessita di politiche attive del lavoro sempre più integrate con il sistema educativo, di istruzione e formazione professionale, capaci di cogliere le radicali trasformazioni in atto nel mercato del lavoro e di far leva sulla formazione del capitale umano e su una valida qualificazione professionale.

Nel caso marchigiano la crescita del sistema produttivo è legata altresì in maniera fortemente consolidata, anche a tradizioni artistiche e musicali che ne definiscono la precisa identità culturale, identità che va attentamente e sistematicamente valorizzata, implementata e diffusa come peculiarità di eccellenza e di successo.

Compito proprio degli Atenei è quello di riuscire a trasferire competenze spendibili in termini di innovazione tecnologica, organizzativa e di processo, affinché venga individuata e rafforzata la prospettiva occupazionale dei giovani; a tal proposito l'attrattività e il valore della "terza missione" costituisce l'elemento di snodo con le realtà territoriali, il contesto produttivo locale, nazionale e internazionale.

Alla luce dei profondi mutamenti delle prestazioni di lavoro e delle culture operative a tutti i livelli, indotti dalla digitalizzazione sia dei processi e dei prodotti – tanto che da tempo si parla di Industria 4.0 – occorre raccogliere le sfide generate da un orizzonte in continuo cambiamento.

Industria 4.0 impone nuovi modelli di organizzazione del lavoro in team multidisciplinari, apprendimento project-based, nuove competenze manageriali: non solo alfabetizzazione informatica, ma percorsi formativi completi. È chiaro che il modo della formazione sarà un ambito cruciale per la creazione di competenze e professionalità appropriate allo scopo di affrontare le sfide che si profilano per il nostro Paese e per la nostra regione.

Proprio per queste ragioni, le principali iniziative del "Piano Nazionale Industria 4.0 2017-2020" riguardano l'implementazione di un piano nazionale scuola digitale, la focalizzazione alternanza scuola-lavoro su percorsi coerenti con Industria 4.0, la specializzazione di Corsi Universitari e Master su tematiche Industria 4.0, l'aumento del numero di studenti degli Istituti Tecnici Superiori su tematiche Industria 4.0, oltre all'incremento dei dottorati di ricerca su tecnologie Industria 4.0.

Compatibilmente con il "Piano Nazionale Industria 4.0", la Regione Marche attraverso il bando "Manifattura e Lavoro 4.0 – sostegno ai processi di innovazione aziendale e all'utilizzo di nuove tecnologie digitali nelle MPMI marchigiane" intende sostenere gli investimenti in beni materiali ed immateriali delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) manifatturiere regionali e l'aggiornamento e la riqualificazione professionale dei lavoratori

coinvolti nei programmi di investimento, al fine di favorire reali processi di trasformazione tecnologica e digitale. Il supporto all'innovazione tecnologico/digitale nelle MPMI dovrà essere strettamente collegato con la valorizzazione delle risorse umane al fine di porre al centro della strategia Industria 4.0 marchigiana non solo le tecnologie ma anche e soprattutto le persone, vero motore dei processi di innovazione.

Interventi sempre più urgenti visto il quadro non favorevole del mercato del lavoro regionale che emerge dal periodico trimestrale recentemente pubblicato dall'Osservatorio Mercato del Lavoro della Regione Marche. I dati della Rilevazione Istat difatti mostrano nell'ultimo trimestre 2016 un'ulteriore flessione tendenziale dell'occupazione (dinamica riscontrabile in tre dei quattro trimestri 2016) e un nuovo aumento delle persone in cerca di lavoro che salgono a 87.189 unità (+6,8%) il valore più alto di sempre. L'occupazione diminuisce rispetto all'ultimo trimestre 2015 di oltre 7mila unità segnando una flessione dell'1,1%.

L'ammontare dello stock di occupati scende a 613.328 unità una delle soglie più basse mai toccata dopo l'inizio della crisi, mentre nel Nord Ovest, Nord Est e Centro l'occupazione cresce. La diminuzione è totalmente imputabile alla componente degli indipendenti (-11mila unità, -6,4%), mentre i dipendenti crescono dello 0,9%. L'incremento dell'occupazione dipendente nelle Marche è dovuto alle costruzioni e al terziario, mentre a calare è soprattutto il comparto manifatturiero che perde circa 5.300 posti di lavoro (-3,4%).

Prosegue per il terzo trimestre consecutivo l'aumento delle persone in cerca di occupazione che raggiungono le 87.189 unità (+5.537 in un anno), con una crescita esponenziale rispetto al periodo pre-crisi (erano 35.158 nel quarto trimestre 2008). Il tasso di disoccupazione complessivo sale al 12,4% uno dei valori più elevati di sempre che si colloca addirittura al di sopra della media nazionale pari al 12,2%.

Anche i dati relativi ad assunzioni, cessazioni, trasformazioni e saldi non risultano particolarmente favorevoli poiché il moderato aumento delle assunzioni (+4,2%) è generato dalla crescita dei contratti a tempo determinato, di apprendistato, somministrazione e intermittente, mentre si dimezza il tempo indeterminato; inoltre, la crescita è tutta dovuta al terziario, mentre diminuiscono manifattura e costruzioni. E' in aumento il saldo negativo assunzioni-cessazioni.

In consistente diminuzione il ricorso alla Cassa Integrazione in deroga, mentre crescono la CIG ordinaria e straordinaria, in gran parte a causa del forte aumento della meccanica dove raddoppia la componente ordinaria e triplica quella straordinaria. In forte riduzione il ricorso alla mobilità, provvedimento che riguarda 692 lavoratori, rispetto ai 1.148 e 3.841 dell'ultimo trimestre dei due anni precedenti.


2. Il Diritto allo studio nelle Marche: un sistema integrato

Il Diritto allo studio nelle Marche si riferisce ad un sistema di istruzione superiore che, per l'anno accademico 2016/2017, riguarda una popolazione complessiva di 49.482 studenti, distribuiti fra quattro Università, sei istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) e una Fondazione ITS.

Popolazione studentesca per l'anno accademico 2016/2017 al 31.12.2016

Istituto	Iscritti Residenti nelle Marche	Iscritti Residenti fuori regione	Totale
Università di Ancona	11.812	4.831	16.643
Università di Camerino	3.803	3.339	7.142
Università di Macerata	6.981	2.646	9.627
Università di Urbino	6.341	7.399	13.740
Fondazione ITS Fabiano (AN)	31	3	34
Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di AN	80	11	91
Accademia Belle Arti di MC	550	387	937
Accademia Belle Arti di Urbino	266	288	554
Istituto Superiore per le industrie artistiche di Urbino	10	204	214
Conservatorio Statale di Musica "G. Rossini" di Pesaro	229	61	290
Conservatorio Statale di Musica "G.B. Pergolesi" di Fermo	152	58	210
Totale	30.255	19.227	49.482

RIPARTIZIONE FRA GLI ERSU DELLE MARCHE DEGLI STUDENTI ISCRITTI PER L'A.A. 2016/2017									
ERSU	STUDENTI ISCRITTI								TOTALE
	Università	Fondazione ITS	Scuola Superiore Mediatori Linguistici	Accademia Belle Arti Macerata	Accademia Belle Arti di Urbino	ISIA	Cons Stat. Musica G. Rossini PS	Cons.Stat. Musica Pergolesi FM	
ANCONA	16.643	34	91						16.768
CAMERINO	7.142								7.142
MACERATA	9.627			937				210	10.774
URBINO	13.740				554	214	290		14.798
TOTALE	47.152	34	91	937	554	214	290	210	49.482




Nelle Marche i quattro Atenei pubblici sono di antica tradizione e rappresentano centri eccellenti sia per la didattica che la ricerca a livello nazionale e internazionale.

Di seguito si riportano alcuni dati sulla popolazione studentesca negli ultimi tre anni accademici:

Totale Studenti Iscritti negli ultimi tre anni accademici

STUDENTI ISCRITTI al 31 dicembre			
UNIVERSITA'	ANNI		
	2014	2015	2016
ANCONA	16.821	16.358	16.643
CAMERINO	7.009	6.754	7.142
MACERATA	8.826	9.168	9.627
URBINO	14.297	13.619	13.740
TOTALE	46.953	45.899	47.152




Studenti in sede, fuori sede e pendolari negli ultimi tre anni accademici

STUDENTI UNIVERSITARI												
UNIVERSITA'	ANNO ACCADEMICO 2014/2015				ANNO ACCADEMICO 2015/2016				ANNO ACCADEMICO 2016/2017			
	IN SEDE	FUORI SEDE	PENDOLARI	TOTALE ISCRITTI	IN SEDE	FUORI SEDE	PENDOLARI	TOTALE ISCRITTI	IN SEDE	FUORI SEDE	PENDOLARI	TOTALE ISCRITTI
Ancona	2.038	8.818	5.965	16.821	1.885	8.869	5.604	16.358	1.836	9.255	5.552	16.643
Camerino	386	5.860	763	7.009	374	5.720	660	6.754	404	6.000	738	7.142
Macerata	614	5.356	2.856	8.826	588	5.642	2.938	9.168	577	6.134	2.916	9.627
Urbino	427	10.582	3.288	14.297	406	10.158	3.055	13.619	569	12.113	1.058	13.740
TOTALE	3.465	30.616	12.872	46.953	3.253	30.389	12.257	45.899	3.386	33.502	10.264	47.152


Benefici e Servizi Erogati dagli ERSU delle Marche negli ultimi tre anni accademici

Borse di studio


ANNO ACCADEMICO 2014/2015					
N IDONEI	N BENEFICIARI			TOTALE	COPERTURA
	In Sede	Fuori Sede	Pendolari		
4.824	239	3.804	781	4.824	100%



ANNO ACCADEMICO 2015/2016					
N IDONEI	N BENEFICIARI			TOTALE	COPERTURA
	In Sede	Fuori Sede	Pendolari		
4.290	224	3.452	614	4.290	100%




ANNO ACCADEMICO 2016/2017					
N IDONEI	N BENEFICIARI			TOTALE	COPERTURA
	In Sede	Fuori Sede	Pendolari		
5.308	236	4.322	750	5.308	100%




Pasti

ERSU	NUMERO PASTI CONSUMATI DAGLI STUDENTI	NUMERO PASTI TOTALI EROGATI	NUMERO PASTI CONSUMATI DAGLI STUDENTI	NUMERO PASTI TOTALI EROGATI	NUMERO PASTI CONSUMATI DAGLI STUDENTI	NUMERO PASTI TOTALI EROGATI
	2014		2015		2016	
ANCONA	279.367	287.951	260.330	277.014	214.428	236.604
CAMERINO	166.913	177.656	169.501	194.292	128.423	142.428
MACERATA	131.508	162.026	131.779	144.921	136.987	149.132
URBINO	468.578	524.402	436.060	476.123	396.373	455.423




Numero Pasti consumati da studenti



Numero pasti totali erogati

Alloggi

ERSU	NUMERO DOMANDE ALLOGGI	NUMERO ALLOGGI DISPONIBILI	NUMERO ALLOGGI ASSEGNATI	NUMERO DOMANDE ALLOGGI	NUMERO ALLOGGI DISPONIBILI	NUMERO ALLOGGI ASSEGNATI	NUMERO DOMANDE ALLOGGI	NUMERO ALLOGGI DISPONIBILI	NUMERO ALLOGGI ASSEGNATI
	2014			2015			2016		
ANCONA	646	534	534	631	534	534	451	534	534
CAMERINO	1424	814	985	1.465	816	1.010	1.693	814	1.137
MACERATA	725	498	539	671	410	410	833	410	410
URBINO	1956	1.567	1.567	1.716	1.569	1.569	1.872	1.569	1.569
TOTALE			3.625			3.523			3.650



La *governance* del sistema del diritto allo studio si rafforza attraverso il confronto tra la Regione e gli Istituti di Alta Formazione all'interno della Conferenza Regione-Università-ITS-AFAM quale luogo di progettazione e di condivisione su temi strategici. La programmazione, nel rispetto delle peculiarità formative e territoriali, richiede oggi una sempre più piena corresponsabilità agli amministratori locali, alle parti sociali, alle associazioni di categoria, a tutti i corpi intermedi, ivi compresi il terzo settore e la cooperazione sociale, per il loro ruolo di rilevazione e di aggregazione dei bisogni di competenze del mercato del lavoro e per la loro capacità di mobilitare risorse, finanziarie ed organizzative, necessarie ad un'azione realmente incisiva. Le diverse fonti di finanziamento disponibili per il diritto allo studio vanno infatti lette e orientate in una logica di sistema, attraverso una programmazione unitaria rispetto agli obiettivi strategici ed ai bisogni emergenti.

3. Obiettivi del Piano regionale 2017/2019

1. Con il presente piano la Regione, in attuazione della normativa statale vigente, persegue prioritariamente i seguenti obiettivi:
 - a) assicurare la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso agli studi superiori; in particolare per consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più elevati degli studi in attuazione del disposto di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione italiana;
 - b) garantire l'uniformità su tutto il territorio marchigiano del trattamento per l'attribuzione dei benefici in materia di diritto agli studi universitari, in conformità con il DPCM 9 aprile 2001 "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390" e con il d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6", nonché con la normativa statale e regionale in materia di diritto allo studio;
 - c) realizzare un'integrazione tra i sistemi e le procedure per la concessione dei benefici erogati dall'ERDIS e dalle Università, Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica e Musicale e Istituti Tecnici Superiori, per un'economia di spesa;
 - d) perseguire una graduale riqualificazione della spesa del Diritto allo Studio Universitario, attraverso una più efficiente gestione dei servizi destinati agli studenti e con una politica comune degli acquisti protesa a salvaguardare la qualità dei prodotti e l'economia della spesa nella gestione diretta accanto a quella indiretta;
 - e) promuovere e valorizzare in un'ottica integrata la dimensione dell'internazionalizzazione che rappresenta un fattore di attrattività di giovani talenti e dall'altro costituisce una componente essenziale della formazione superiore, affinché i

giovani possano presentarsi idonei ad affrontare adeguatamente la competitività globale che il mercato del lavoro richiede;

- f) sostenere, a supporto delle prestazioni essenziali riferite al diritto allo studio, compatibilmente con le esigenze di bilancio regionale, iniziative quali l'orientamento e l'accompagnamento al lavoro, l'abbattimento parziale dei costi di trasporto, l'assistenza sanitaria, i servizi di sostegno agli studenti disabili, la semplificazione dei procedimenti e degli adempimenti a carico degli studenti, anche attraverso lo strumento della Carta regionale dello studente, di cui al comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 4/2017, finalizzata a garantire l'omogeneità della qualità dei servizi erogati agli studenti e che sarà declinata con atto successivo della Giunta regionale;
- g) facilitare il processo di *governance* condivisa attraverso la stipula delle Convenzioni che la Legge prevede e attraverso il recepimento delle eventuali indicazioni provenienti dagli *stakeholders* presenti nel territorio;
- h) rafforzare il ruolo di vigilanza e controllo sulla qualità e omogeneità dei servizi che la Regione è chiamata a svolgere attraverso l'ERDIS.

4. Le priorità nell'attivazione degli interventi

Nell'ambito delle risorse trasferite e delle risorse proprie disponibili, l'ERDIS assicurerà priorità di utilizzo delle risorse con destinazione ai servizi essenziali: borse di studio, mensa e alloggio. L'ERDIS dovrà perseguire un sostanziale equilibrio nell'attribuzione degli interventi di cui sopra, garantendo alla popolazione studentesca di riferimento l'uniformità di trattamento a livello regionale. Al fine di rispettare l'equilibrio nell'attribuzione degli interventi, l'ERDIS dovrà garantire già dal primo anno accademico di riferimento del presente piano, un accesso all'informazione omogeneo a livello territoriale, tramite l'utilizzo dei medesimi applicativi informatici su tutto il territorio regionale, supportando tale azione informativa con la creazione di un unico sito internet. Un altro adempimento prioritario di ERDIS sarà di rafforzare, aldilà delle Convenzioni previste dall'articolo 14 della l.r. 4/2017, in forma omogenea ed estesa su tutto il territorio regionale, modalità di raccordo con gli Atenei, le AFAM, gli Istituti Superiori e gli ITS per migliorare l'erogazione di alcuni servizi, nonché con altri soggetti pubblici e privati che operano o possono operare nel campo del diritto allo studio (CAAF, Guardia di Finanza, Agenzia per le entrate, Aziende Sanitarie Locali, Aziende di Trasporti, Istituti bancari e assicurativi, etc.) per offrire servizi di supporto alle proprie funzioni e ai servizi essenziali assicurati agli studenti.

5. Il concetto di LEP (Livelli Essenziali delle Prestazioni)

Il decreto legislativo 68/2012, introducendo il concetto di LEP (Livelli Essenziali delle Prestazioni), stabilisce che per gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, in

possesso dei requisiti di eleggibilità, il conseguimento del pieno successo formativo viene garantito attraverso l'erogazione della borsa di studio. Il decreto ministeriale del 7 febbraio 2013, a questo proposito, equipara gli studenti degli ITS agli studenti universitari.

La normativa nazionale (il d.p.c.m. 9 aprile 2001 si applica fino ad approvazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del d.lgs. 68/2012) prevede che per la definizione dei requisiti di eleggibilità per l'accesso alle borse di studio, si faccia riferimento a criteri relativi al merito e alla condizione economica degli studenti. Le condizioni economiche sono individuate sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) con modalità integrative di selezione quali l'indicatore della situazione economica all'estero e l'indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE).

I limiti massimi dell'indicatore della situazione economica equivalente e della situazione patrimoniale equivalente vengono aggiornati annualmente come pure gli importi minimi delle borse di studio rispettivamente ai sensi degli articoli 5 e 9 del d.p.c.m. 9 aprile 2001.

I parametri ISEE e ISPE per l'accesso ai benefici del diritto allo studio, entro i limiti massimi previsti dal MIUR, vengono individuati dalla Regione Marche con il Programma regionale per il diritto allo studio e potranno essere modificati con tale strumento a cadenza annuale sulla base delle esigenze che si verranno a manifestare.

5.1 Requisiti essenziali dei servizi erogati dalla Regione Marche

In questa ottica la Regione Marche prevede che:

1. Agli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, corsi ITS ed ai corsi di specializzazione obbligatori per l'esercizio della professione è concessa una borsa di studio secondo le modalità definite dal presente articolo. Agli studenti ammessi ai corsi di dottorato che non beneficiano della borsa di studio di cui al decreto MURST 30 aprile 1999, n. 224 o di altra analoga provvidenza, è concessa da ERDIS una borsa di studio, determinata ai sensi del punto 2, lettera a).
Le Scuole di Specializzazione per le professioni legali e quelle per l'area medica non rientrano nella concessione delle borse di studio.
2. L'importo delle borse di studio e dei prestiti d'onore persegue l'obiettivo della copertura delle spese di mantenimento sostenute dagli studenti nelle diverse sedi. La Regione Marche eroga la borsa di studio in due rate semestrali, nel modo seguente:
 - a) studenti fuori sede: 5.118,36 euro;
 - b) studenti pendolari: 2.821,67 euro;
 - c) studenti in sede: 1.929,22 euro + un pasto giornaliero gratuito;
 - d) studenti iscritti a corsi organizzati in teledidattica: 1.929,22 euro.
3. Le borse di studio, di cui al punto 2 che precede, sono integrate al fine di agevolare la partecipazione dei borsisti a programmi di studio che prevedano la mobilità internazionale.
4. La Regione Marche promuove indagini periodiche per l'individuazione dei costi di mantenimento agli studi universitari per le diverse categorie di studenti nelle sedi di Ancona, Camerino, Macerata ed Urbino, che saranno comunicati alla Consulta

nazionale per il diritto agli studi universitari, al Consiglio nazionale degli studenti universitari ed al MIUR. Qualora da tali indagini il costo di mantenimento risulti inferiore alla borsa definita al punto 2, la Regione provvede a ridurre corrispondentemente l'importo dei predetti benefici a partire dall'a.a. 2018/2019.

5. Qualora l'ERDIS sia in grado di assicurare il servizio abitativo e di ristorazione gratuitamente e con un'adeguata fruibilità rispetto alla sede del corso di studi, l'importo delle borse per gli studenti fuori sede, di cui al punto 2, lettera a), in riferimento al servizio abitativo, è ridotto di 1.975,20 euro, su base annua, come pure è ridotto di 789,75 euro, per un pasto giornaliero su base annua, in relazione ai mesi di effettiva erogazione del servizio di ristorazione. Tale metodo è applicato dall'ERDIS, con le stesse modalità anche per il secondo pasto giornaliero per gli studenti fuori sede e per un pasto giornaliero per gli studenti pendolari.
6. La borsa è corrisposta integralmente agli studenti il cui Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare del richiedente sia inferiore o uguale ai due terzi del limite massimo di riferimento previsto dal Programma regionale per il diritto allo studio. Per valori superiori, sino al raggiungimento del predetto limite, la borsa viene gradualmente ridotta sino alla metà dell'importo minimo, secondo la scala graduata sotto riportata, assicurando comunque che la quota parte in denaro non sia inferiore a 658,13 euro, per gli studenti fuori sede cui siano concessi gratuitamente il servizio abitativo e due pasti giornalieri e 658,13 euro per lo studente pendolare cui sia concesso gratuitamente un pasto giornaliero ai sensi del precedente punto 5.

Scala graduata:

REDDITO		RIDUZ. PERCENT.
Da zero	a 16/24 della soglia di riferimento	0
oltre 16/24 fino	a 18/24 della soglia di riferimento	12,5%
oltre 18/24 fino	a 20/24 della soglia di riferimento	25%
oltre 20/24 fino	a 22/24 della soglia di riferimento	37,5%
oltre 22/24 fino	alla soglia di riferimento	50%

7. Lo studente che benefici di una borsa di importo ridotto ai sensi dei punti 5 e 6, la cui condizione economica sia peggiorata rispetto alla dichiarazione presentata al momento della concessione della borsa, può presentare idonea documentazione per ottenere la revisione della sua posizione con un aumento dell'importo della borsa a partire dalla rata semestrale immediatamente successiva, limitatamente alle disponibilità finanziarie dell'ERDIS.
8. Il servizio abitativo comprende tutti gli interventi volti ad agevolare la frequenza agli studi universitari degli studenti fuori sede mediante rilevazione della domanda, l'informazione sulle disponibilità di alloggio, la ricerca e l'offerta dell'alloggio in strutture gestite direttamente o disponibili per convenzione. L'ERDIS assicura in base alla propria disponibilità organizzativa e funzionale, a favore degli studenti fuori sede non beneficiari di alloggio, un servizio di consulenza per i contratti di locazione con privati, in collaborazione con le associazioni degli studenti, degli inquilini e della proprietà.

9. L'ERDIS procede ad una diversificazione del servizio di ristorazione in relazione alle esigenze della domanda. L'organizzazione del servizio è finalizzata ad una localizzazione dei punti mensa ed a una tempistica del servizio in funzione, rispettivamente, delle sedi universitarie e dello svolgimento della didattica, privilegiando l'organizzazione esterna, tramite apposite convenzioni, rispetto alla gestione diretta, per le sedi universitarie decentrate, attivate sul territorio marchigiano.

5.2 Limiti minimi delle tariffe dei servizi mensa e alloggio

1. La Regione Marche, in linea agli indirizzi emanati in tal senso dal d.p.c.m. 9 aprile 2001, persegue l'obiettivo della progressiva concentrazione delle risorse finanziarie a sostegno degli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi, ai sensi dell'articolo 34 della Costituzione. Per il principio della trasparenza sul Diritto allo Studio Universitario, la Regione trasmette annualmente alla Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari, al Consiglio nazionale degli studenti universitari ed al MIUR, sulla base dei dati relazionati dall'ERDIS, l'importo e l'incidenza, sul totale della spesa sostenuta sul territorio regionale per i servizi non destinati alla generalità degli studenti.
2. Tra gli obiettivi primari che la Regione Marche intende perseguire, rientra quello di incrementare e riqualificare gli interventi sul diritto allo studio universitario anche tramite una politica di contenimento dei costi di gestione dei servizi resi, ottimizzando, con l'ERDIS, l'utilizzo delle risorse impiegate attraverso una progressiva gestione mista, diretta ed indiretta dei servizi, salvaguardando comunque la qualità degli stessi.
3. Gli studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio in base al possesso dei requisiti relativi alle condizioni economiche ed al merito, che non ottengano il beneficio per carenza di disponibilità finanziarie, sono dall'ERDIS ammessi a fruire gratuitamente del servizio di ristorazione per l'anno accademico di riferimento, ad eccezione degli iscritti per la prima volta ai corsi di laurea, cui si applica l'importo delle tariffe di cui al punto 7 che segue.
4. Gli studenti iscritti ai corsi attivati dagli Istituti Superiori di grado universitario sono ammessi dall'ERDIS a fruire del servizio di ristorazione alle stesse condizioni degli altri studenti universitari.
5. Ove l'ERDIS decida di dare in concessione o di appaltare i propri servizi o quote degli stessi a terzi, la spesa complessiva deve essere comunque non superiore alla media delle spese per servizi similari resi a gestione diretta.
6. La fruizione dei servizi comporta per gli studenti una partecipazione al costo sostenuto dall'ERDIS nella gestione dei servizi resi. L'ERDIS può disporre la gratuità o particolari agevolazioni nell'uso di alcuni servizi, purché ciò avvenga esclusivamente a favore di studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi, tenuto conto delle risorse finanziarie di cui dispone.
7. Il Consiglio di amministrazione dell'ERDIS, ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 4/2017, determina annualmente le tariffe dei servizi in conformità ai principi dettati dall'articolo

7 della medesima legge - ed in linea al d.p.c.m. 9 aprile 2001, tenendo conto dei seguenti indirizzi:

a) la tariffa minima applicabile per il servizio di ristorazione a tutte le tipologie di studenti universitari ed iscritti agli Istituti Superiori di grado universitario è determinata in **€ 5,50**, per la consumazione di un pasto completo, ferma la possibilità di differenziare tale tariffa in ordine alla diversificazione del servizio di ristorazione alle esigenze della domanda. Le tariffe agevolate per il servizio di ristorazione sono applicate agli studenti in regola con il pagamento della tassa regionale sul diritto allo studio universitario presso l'università cui sono iscritti. Detta tariffa è applicabile anche ai borsisti sia per il primo che per il secondo pasto, se trattasi di fuori sede, come pure per il primo pasto giornaliero se trattasi di pendolari, ferma la possibilità per entrambi i casi, di differenziare tale tariffa in ordine alla diversificazione del servizio di ristorazione reso, in relazione alle esigenze della domanda.

Tale tariffa è pure praticabile ai fini:

- della contabilizzazione del valore del pasto erogato gratuitamente da ERDIS agli aventi diritto alla borsa di studio ma non beneficiari, iscritti agli anni successivi al primo;
- della contabilizzazione del valore del pasto gratuito erogato da ERDIS ai beneficiari di borsa di studio in sede;
- della quantificazione del costo di un pasto completo applicabile agli idonei non beneficiari di borsa, iscritti al primo anno, ferma la possibilità di differenziare tale tariffa in ordine alla diversificazione del servizio di ristorazione in relazione alle esigenze della domanda;
- della quantificazione del costo del pasto da introitare, da parte di ERDIS nei casi di revoca delle borse, a titolo di recupero della borsa di studio in servizi, con espresso riferimento al numero dei pasti usufruiti in conto borsa;
- della quantificazione del costo di un pasto completo applicabile agli studenti stranieri presenti sul territorio marchigiano per programmi di mobilità internazionale, ferma la possibilità di differenziare tale tariffa in ordine alla diversificazione del servizio di ristorazione reso, in relazione alle esigenze della domanda;

b) la tariffa minima applicabile per il servizio alloggio agli studenti universitari, ivi inclusi gli iscritti agli Istituti Superiori di grado universitario, con ISEE pari o inferiore a € 21.000,00 ed iscritti fino al primo anno fuori corso, è determinata da ERDIS, ai sensi della l.r. 4/2017, sulla base della percentuale del costo a carico degli utenti, prevista per i servizi a domanda individuale dagli Enti locali, riferita al costo reale del servizio, commisurata alle diverse tipologie di alloggio. Tale tariffa minima non può comunque essere inferiore a € 164,60 per un posto letto/mese, ferma la possibilità di differenziare tale tariffa in ordine alla diversificazione del servizio alloggio reso ed in relazione alla tipologia di strutture

disponibili. Detta tariffa è anche applicabile nei confronti dei borsisti fuori sede ed utilizzabile ai fini della quantificazione del costo del posto letto da introitare, da parte di ERDIS, nei casi di revoca delle borse, a titolo di recupero della borsa di studio in servizi, in relazione al numero dei mesi o frazione di mese, realmente usufruito in conto borsa. La tariffa minima applicabile per il servizio alloggio agli studenti al di sopra del limite ISEE di 21.000,00 €e per i fuori corso dal secondo anno in poi è determinata in €180,00 con possibilità di differenziare tale tariffa in ordine alla diversificazione del servizio di alloggio.

8. L'ERDIS può estendere l'accesso al servizio di mensa, oltre ai soggetti indicati dal comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 4/2017 e previa stipula di apposite convenzioni, a tariffe determinate dallo stesso ERDIS che non possono scendere sotto il limite della tariffa minima applicabile per il servizio di ristorazione a tutte le tipologie di studenti universitari ed iscritti agli Istituti Superiori di grado universitario, anche a studenti di altre Università o Istituti superiori di grado universitario, a studenti che frequentano istituti superiori di secondo grado e a dipendenti di Enti pubblici, senza oneri aggiuntivi e non pregiudicando in alcun modo la fruizione del servizio stesso da parte degli aventi diritto.
9. Per l'accesso alle strutture abitative previste da bandi, gli studenti dovranno presentare un certificato medico di data non anteriore a 3 mesi rilasciato dai medici appartenenti al servizio di igiene e sanità pubblica dipendenti della ASL da cui risulta che lo studente è esente da malattie contagiose o comunque pericolose alla convivenza.
10. Nel rispetto di quanto stabilito al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 4/2017, l'ERDIS riserverà il rimanente 50% dei posti alloggi per programmi di mobilità internazionale e l'ulteriore 50% secondo modalità e priorità che verranno indicate da ERDIS nel/i relativo/i bando/i. Se i programmi di mobilità internazionale non assorbissero la totalità della percentuale di posti riservata ad essi, è facoltà di ERDIS utilizzare la parte in eccesso secondo le modalità e priorità già indicate nel/i relativo/i bando/i per l'ulteriore 50%.

5.3 Aspetti qualitativi dei servizi mensa e alloggio erogati nella Regione Marche

5.3.1 Mense Universitarie

Attraverso le mense universitarie gli ERSU delle Marche perseguono l'obiettivo di fornire pasti di qualità; negli ultimi anni inoltre è stato intrapreso un progetto di promozione e diffusione di un'alimentazione sostenibile, incentrata sul principio di territorialità della fornitura di molti prodotti. Le proposte alimentari sono attente alle esigenze di salute (piatti senza glutine), scelte culturali e religiose ed alle nuove tendenze in fatto di alimentazione. I menù sono caratterizzati da una varietà di proposte che vanno dalla tradizione culinaria italiana a quella locale, senza trascurare piatti tipici della cucina regionale italiana.

Particolare attenzione è rivolta alla qualità dei prodotti, cercando di prediligere i prodotti non contenenti olio di palma, prodotti locali quali la pasta alimentare fresca, le carni cunicole, piadine e cresce sfogliate, ricotta fresca, formaggi D.O.P. nazionali come tutto il pollame, l'olio evo che deve essere prodotto con sole olive di provenienza nazionale, il pane prodotto con

farina italiana; le carni bovine devono essere conformi al Disciplinare *Bovinmarche* allevatori Marchigiani ed avere la certificazione "No OGM" in base al marchio regionale "QM - Qualità garantita dalle Marche", i bovini devono essere allevati nella zona tradizionale di allevamento che comprende la Regione Marche e regioni limitrofe; le carni suine devono provenire da animali nati ed allevati nella regione Marche in allevamenti aderenti alla filiera SUINMARCHE, macellati e sezionati in stabilimenti nazionali. Viene inoltre utilizzata pasta alimentare secca biologica.

5.3.2 Collegi Universitari

Tra le peculiarità che fanno sì che i collegi universitari degli ERSU delle Marche abbiano da sempre un elevato gradimento da parte degli studenti universitari, si sottolinea che è già attivo per alcuni di essi il quotidiano servizio di pulizia dei servizi igienici e degli spazi comuni dove alloggiano gli studenti, la sorveglianza e il presidio 24 ore 24 di ogni collegio attraverso un servizio di portierato e vigilanza notturna, al fine di rendere quanto più possibile sicuro il soggiorno degli ospiti. Ma oltre a questo, è giusto ricordare come all'interno di alcuni collegi vi siano sale studio, aule, sale conferenze, auditorium, che vengono usati sia per la normale attività di studio ma anche per conferenze, dibattiti, attività teatrali, oltre a tavoli da ping-pong, bigliardini e sale tv.

Sempre all'interno di alcuni collegi, sono presenti locali dove sono collocate lavatrici ed asciugatrici a prezzo agevolato, ad uso esclusivo degli studenti. In taluni casi, gli spazi comuni accanto alle camere e alle sale studio hanno la copertura della rete *wireless*, dove ogni studente, una volta ricevute le proprie credenziali può navigare sulla rete internet; oltre a questa opportunità, in alcuni collegi universitari si trova un ufficio preposto al prestito di libri e di film. Ricordiamo infine come, sempre all'interno di alcune strutture collegiali, sia operativo un ambulatorio medico e un servizio di assistenza psicologica che settimanalmente, in locali messi a disposizione dall'Ente, visita e riceve gli studenti che ne abbiano necessità.

Tutte queste peculiarità dovranno essere estese dall'ERDIS, nel limite delle risorse disponibili, ma nel più breve tempo possibile, a tutti i collegi universitari presenti sul territorio regionale.

6. Gli indirizzi per la graduale riqualificazione della spesa

1. L'ERDIS determinerà le tariffe per l'utenza diversa da quella studentesca prevedendo la copertura dei costi effettivi dei servizi alloggio e ristorazione erogati. Per i servizi non essenziali, sulla base della reportistica definita dal Programma regionale per il diritto allo studio, attuerà modalità gestionali che consentano di realizzare almeno la copertura dei costi effettivi di gestione.
2. Nella erogazione dei servizi agli studenti iscritti ai corsi di istruzione e formazione superiore individuati dalla l.r. 4/2017 nelle sedi decentrate, l'ERDIS dovrà ricercare una collaborazione che permetta sia il trattamento uniforme degli studenti stessi sia la soluzione più economica per l'Ente stesso e che non comporti un aumento dei costi in atto. L'ERDIS deve trasmettere alla struttura competente per materia le condizioni applicate agli studenti per ogni singola sede decentrata relativamente ai servizi mensa e

alloggio entro dicembre *dell'anno accademico di riferimento*, con indicazione di eventuali collaborazioni tra Enti attivate.

3. L'ERDIS è tenuto all'osservanza della direttiva per l'attuazione del comma 4 dell'articolo 1 del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 di conversione, detta direttiva CONSIP e sia al rispetto delle disposizioni regionali sul contenimento della spesa.
4. In tutti i casi di esternalizzazione, l'ERDIS dovrà esplicitare nei relativi capitolati tecnici, il rispetto delle condizioni della qualità del lavoro e dei principi indicati nei contratti collettivi nazionali di riferimento dei lavoratori, come previsto dalla lettera e) del comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 4/2017.
5. L'ERDIS, anche con il coordinamento della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali, potrà sperimentare modalità gestionali volte a favorire gli acquisti di beni e servizi comuni, in modo da realizzare economie di scala.
6. L'ERDIS dovrà utilizzare la piattaforma informatica unica per le domande di borse di studio on line e dei relativi servizi connessi. Per l'anno accademico 2017/2018, considerato come sperimentale, nella redazione del/i bando/i, i responsabili informatici dei soppressi ERSU potranno apportare le personalizzazioni per la funzionalità dei relativi software di gestione.

7. Le prestazioni a domanda individuale da attribuire per concorso

1. I servizi e gli interventi non destinati alla generalità degli studenti, concessi agli iscritti ai corsi di studio delle università, degli istituti universitari e delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale della Regione Marche, capaci e meritevoli, privi di mezzi, intesi come prestazioni sociali agevolate cui si applicano le disposizioni del presente Piano, sono:
 - a) le borse di studio ed i prestiti fiduciari, per le sole attivazioni relative ad anni precedenti;
 - b) i servizi abitativi;
 - c) i contributi per la mobilità internazionale.

Le borse di studio assegnate in conformità al presente Piano non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo attribuite e altri servizi gratuiti, ivi comprese le borse erogate dalle Università e dalle Istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale, tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere, volte ad integrare con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

8. Le prestazioni destinate alla generalità degli studenti

1. Sono servizi ed interventi destinati alla generalità degli studenti universitari:
 - a) il servizio di ristorazione;
 - b) il servizio di informazione ed orientamento al lavoro.
2. Nei limiti delle compatibilità di bilancio sono assicurate agevolazioni quali l'abbattimento parziale dei costi dei trasporti per gli studenti. Il servizio sanitario e di medicina preventiva per gli studenti fuori sede viene assicurato secondo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente.
3. L'attivazione dei servizi editoriale, culturale, ricreativo, sportivo, informatico è condizionata alle disponibilità finanziarie ed organizzative-funzionali di ERDIS.

9. I corsi di studio per i quali sono concessi i benefici

1. I servizi e gli interventi non destinati alla generalità degli studenti, sono attribuiti, per concorso, secondo le procedure di selezione successivamente elencate, agli studenti che ne fanno richiesta entro il termine previsto dal/i bando/i di ERDIS, iscritti nelle rispettive università entro il termine previsto dai bandi delle stesse, ai corsi di cui al d.m. 22 ottobre 2004, n. 270 e ss.mm., di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione (ad eccezione di quelli per le professioni legali e dell'area medica), ai corsi di dottorato di ricerca attivati dalle università ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 1998, n. 210 e che risultino idonei al loro conseguimento in relazione al possesso dei requisiti relativi alla condizione economica ed al merito definiti dal Programma regionale per il diritto allo studio.
2. Ai sensi dell'articolo 6 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le disposizioni di cui al d.p.c.m. 9 aprile 2001, si applicano agli studenti delle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica e Musicale. Conseguentemente, a tali Istituzioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi dal 19 al 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come pure gli interventi previsti dal presente Piano.
3. Ai sensi della legge 697/1986, recante la disciplina del riconoscimento delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, gli iscritti a tali scuole possono accedere alle forme di intervento in materia di diritto allo studio universitario di cui al presente Piano, sulla base del riconoscimento ottenuto dal MIUR in attuazione del decreto MIUR 10 gennaio 2002, n. 38 relativo al "Regolamento recante riordino della disciplina delle Scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697 adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127", e del riordino didattico dei corsi.
4. Ai sensi del decreto MIUR 7 febbraio 2013 gli iscritti agli Istituti Tecnici Superiori ITS, qualora i corsi siano strutturati in CFU (crediti formativi universitari) e le

Fondazioni ITS siano convenzionate con la Regione Marche per il Diritto allo Studio, possono accedere alle forme di intervento di cui al presente piano.

5. I servizi e gli interventi non destinati alla generalità degli studenti sono concessi agli iscritti ai corsi di formazione superiore della durata di almeno tre anni cui si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, attivati dagli Istituti Superiori di grado universitario e che non siano iscritti contemporaneamente ad altri corsi di tipo universitario che danno diritto all'accesso ai benefici del diritto allo studio universitario. Gli esami valutabili ai fini del requisito di merito richiesto per l'accesso ai benefici di tipo individuale o per il mantenimento degli stessi, debbono essere necessariamente espressi in trentesimi. I servizi e gli interventi non destinati alla generalità degli studenti sono concessi agli iscritti ai corsi degli Istituti Superiori di grado universitario, previo accordo scritto da stipularsi tra la Regione e l'Istituto. Agli studenti iscritti agli Istituti superiori di grado Universitario si applicano le procedure di selezione dei beneficiari, le tipologie minime ed i livelli degli interventi, le specifiche disposizioni in favore degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea e per gli studenti in situazione di handicap.
6. I benefici sono concessi per il conseguimento, per la prima volta di ciascuno dei livelli dei corsi di cui sopra, con le seguenti modalità:
 - a) per gli iscritti ai corsi di laurea, per un periodo di sette semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione ad un qualsiasi corso di studi universitario di primo livello;
 - b) per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, a partire dall'anno di prima iscrizione ad un qualsiasi corso di studi universitario;
 - c) per gli iscritti agli altri corsi di laurea magistrale non a ciclo unico, per un periodo di cinque semestri a partire dall'anno di prima iscrizione ad un qualsiasi corso universitario di secondo livello;
 - d) per gli iscritti ai corsi di dottorato ed ai corsi di specializzazione, per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima iscrizione a qualsiasi corso universitario di terzo livello;
 - e) per gli iscritti agli Istituti Tecnici Superiori ITS (decreto MIUR 7 febbraio 2013) qualora i corsi siano strutturati in CFU (crediti formativi universitari) e le Fondazioni ITS siano convenzionate con la Regione Marche per il DSU (diritto allo studio universitario), per la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima iscrizione.
7. Lo studente borsista che consegua il titolo di studio di laurea e di laurea magistrale entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, beneficia di un'integrazione in denaro e/o in servizi della borsa pari alla metà di quella ottenuta nell'ultimo anno di corso. Tale integrazione è, eventualmente, concessa nei limiti delle risorse disponibili con priorità nella formazione della graduatoria ai laureati nella prima sessione utile; la graduatoria sarà ordinata oltre che per data di conseguimento della laurea anche, in caso di parità, per voto di laurea e in caso di ulteriore parità per ISEE.

8. I benefici sono concessi agli studenti che dispongano dei requisiti previsti per l'ammissione al corso per il quale sono richiesti, indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo di studio precedente.

10. I criteri e le condizioni per l'attribuzione delle prestazioni

I requisiti di merito e di condizione economica per l'accesso ai servizi, con disposizioni specifiche per gli studenti stranieri in conformità della normativa statale vigente, vengono definiti annualmente, ai sensi della lettera e) del comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 4/2017, dal Programma regionale per il diritto allo studio.

10.1 Studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi

1. Per gli iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea, i benefici sono attribuiti agli studenti che presentino i requisiti relativi alla condizione economica, anche se assoggettati a specifici obblighi formativi di cui al d.m. 270/2004 e ss.mm.. I requisiti di merito per i benefici sono valutati ex-post.
2. Per gli iscritti per la prima volta al primo anno di un corso di laurea a ciclo unico magistrale, i benefici sono attribuiti agli studenti che siano stati ammessi ai corsi ai sensi del d.m. 270/2004 e ss.mm., che presentino i requisiti relativi alla condizione economica. I requisiti di merito per l'accesso ai benefici sono valutati ex-post.
3. Per gli iscritti al primo anno degli altri corsi di laurea magistrale, i benefici sono attribuiti agli studenti che presentino i requisiti relativi alla condizione economica, ammessi ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici, ai sensi del d.m. 270/2004 e ss.mm.. I requisiti di merito per l'accesso ai benefici sono ulteriormente valutati ex-post.
4. Per gli iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i benefici sono attribuiti agli studenti che presentino i requisiti relativi alla condizione economica, in possesso dei requisiti di merito richiesti per l'ammissione ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.
5. I benefici di tipo individuale sono attribuiti agli iscritti al primo anno delle AFAM, delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici e di altri Istituti superiori di grado Universitario che presentino i requisiti relativi alla condizione economica. Per gli iscritti al primo anno, il requisito di merito è valutato ex-post.
6. Per gli iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi degli ITS, i benefici sono attribuiti agli studenti che presentino i requisiti relativi alla condizione economica. I requisiti di merito per i benefici sono valutati ex-post.

10.2 Studenti iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi

1. Per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi, il diritto viene mantenuto sulla base del possesso dei requisiti relativi alla condizione economica (ISEE), dei criteri di merito e dell'ammissione a tale anno di corso da parte della rispettiva università di appartenenza.
2. Per gli iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale, idonei ai benefici nell'anno accademico precedente, il diritto viene mantenuto sulla base del possesso dei requisiti relativi alla condizione economica (ISEE), dei criteri di merito e dell'ammissione a tale anno di corso da parte della rispettiva università di appartenenza. Gli altri studenti iscritti agli anni successivi al primo, non rientranti tra gli idonei dell'anno accademico precedente, sono ammessi ai benefici previa verifica dei requisiti relativi sia alla condizione economica che al merito.
3. Al fine di determinare il mantenimento dei benefici per gli anni successivi per gli iscritti delle AFAM, delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici e di altri Istituti superiori di grado Universitario, lo studente deve possedere i requisiti necessari per l'ammissione, previsti dai rispettivi ordinamenti delle singole istituzioni ed il merito.
4. Qualora l'ERDIS preveda, sulla base delle risorse disponibili, che non sia possibile concedere i benefici a tutti gli studenti idonei al loro conseguimento, procederà alla definizione di graduatorie per la loro concessione, sulla base delle seguenti modalità:
 - a) per gli iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi attraverso l'approvazione di un'unica graduatoria degli idonei, senza alcuna differenziazione per classi di laurea, definita in ordine crescente sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente integrata;
 - b) per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi, attraverso l'approvazione di graduatorie di merito, disposte in ordine decrescente sulla base del numero dei crediti maturati e delle votazioni conseguite, impegnando sino alla concorrenza delle risorse disponibili all'uopo destinate, ferma l'equilibrata distribuzione dei benefici tra tutte le Classi di laurea e per anno di corso, in base al *numero delle domande di borsa* pervenute nei termini di scadenza fissati nel relativo/i bando/i di concorso emanato dall'ERDIS. Per la formulazione della graduatoria si considera il rapporto tra crediti maturati e quelli richiesti per la partecipazione al concorso per le borse di studio per gli iscritti secondo il nuovo ordinamento didattico, incrementato dal rapporto tra la media aritmetica dei voti di tutti gli esami sostenuti ed i trentesimi, con rilevazione alla data del 10 agosto dell'anno di riferimento.
5. Il punteggio derivante dal calcolo individuato secondo le modalità di cui al punto 4 determinerà la posizione in graduatoria. Sono esclusi dal calcolo della media le prove e/o i giudizi non espressi in trentesimi. In caso di parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata con riferimento alla condizione economica.

10.3 Modalità organizzative per l'attribuzione delle prestazioni

1. La condizione degli studenti, sulla base della loro provenienza, basata sui tempi di percorrenza dei sistemi di trasporto pubblico, in relazione ai tempi impegnati dall'esercizio della didattica, si articola secondo la seguente tipologia:
 - a) studente **in sede**, residente nel comune o nell'area circostante la sede del corso di studio frequentato;
 - b) studente **pendolare**, residente nel comune che consenta il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studi frequentato e il cui tratto sia percorribile, con i mezzi pubblici, in un tempo fino a 60 minuti;
 - c) studente **fuori sede**, residente nel comune distante dalla sede del corso frequentato e il cui tratto sia percorribile con i mezzi pubblici in un tempo superiore ai 60 minuti e che per tale motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a dieci mesi. Qualora lo studente residente in luogo distante dalla sede del corso prenda alloggio nei pressi di tale sede a titolo non oneroso è considerato studente pendolare.

L'ERDIS, sulla base dei criteri sopra enunciati individuerà l'elenco dei comuni ricadenti nelle lettere a) e b) rispetto alle sedi di studio attivate dalla corrispondente università.

2. La Regione Marche e l'ERDIS curano un'ampia pubblicizzazione dei servizi e degli interventi offerti agli studenti con particolare riguardo per le attività di diffusione delle notizie anche attraverso specifici siti web. I/l bandi/o per l'attribuzione dei benefici devono/e essere pubblicati/o almeno quarantacinque giorni prima della rispettiva scadenza in essi fissata.
3. A seguito dell'applicazione della recente normativa sull'ISEE, per garantire l'uniformità di trattamento e l'omogeneità dei dati, è richiesta per tutti gli studenti che presentano domanda per l'accesso ai servizi ed agli interventi la sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica per la determinazione dell'ISEE in corso di validità per le prestazioni per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 8 del d.p.c.m. 5 dicembre 2013, n.159 e ss. mm..
4. L'ERDIS controlla la veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti per gli aspetti relativi alla condizione economica ed alla composizione del nucleo familiare dichiarati ricorrendo al metodo della verifica con controlli annuali a campione su almeno il venti per cento degli idonei a beneficiare dei servizi e degli interventi non destinati alla generalità degli studenti. Tali controlli sono effettuati sia per gli studenti che nell'anno di riferimento abbiano presentato l'autocertificazione della condizione economica, sia per quelli che abbiano mantenuto il diritto al beneficio sulla base dei criteri di merito. Nell'espletamento di tali controlli l'ERDIS può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità. Coloro che, beneficiando di un intervento di tipo individuale, risultassero in sede di accertamento non idonei al beneficio, fermo il

perseguimento delle responsabilità penali per mendace dichiarazione resa, decadono immediatamente dal beneficio; in caso di lievi differenze che non modifichino i presupposti dell'idoneità all'intervento, il beneficio viene conservato, seppure ricalcolato nel suo valore in rapporto alla situazione risultata in sede di accertamento. Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere, proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di fruire dei relativi interventi, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, del d.lgs. 68/2012; fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato.

5. I termini per la richiesta delle borse di studio e dei servizi abitativi devono essere stabiliti da ERDIS nel/i bando/i di concorso, anche differenziando i tempi per gli iscritti al primo anno da quelli iscritti ad anni successivi, in modo da consentire che la valutazione delle domande e la pubblicazione delle graduatorie provvisorie redatte sulla base delle autocertificazioni rese dagli studenti, siano completate e rese ufficiali almeno quindici giorni prima dell'inizio dei corsi per i servizi abitativi ed entro l'inizio dei corsi per le borse di studio.
6. Entro due mesi dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento, l'ERDIS deve erogare, sulla base delle graduatorie rese definitive, agli studenti beneficiari, la prima rata semestrale delle borse di studio (in servizi ed in denaro). Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea e di laurea specialistica, la seconda rata semestrale della borsa è erogata entro trenta giorni dall'erogazione delle risorse della Regione per borse di studio e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno di riferimento.
7. Entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie e comunque entro l'inizio dei corsi degli anni accademici che rientrano in questo Piano triennale (2017/18, 2018/19, 2019/20), è garantito il servizio abitativo agli studenti beneficiari entro il limite massimo degli alloggi effettivamente a disposizione dell'ERDIS, anche avvalendosi di convenzioni con strutture private a carattere provvisorio, sino alla fruibilità di tali alloggi.
8. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui ai punti precedenti, i controlli e le verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni degli studenti possono essere eseguiti anche successivamente all'erogazione dei benefici.
9. L'ERDIS può realizzare, ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs. 68/2012, con propri fondi e modalità, forme di collaborazione degli studenti alle attività connesse ai propri servizi, attingendo dalle graduatorie per il conseguimento delle borse di studio e dei servizi abitativi, attribuendo precedenza agli idonei non beneficiari in condizioni economiche più svantaggiate, oppure attingono dalle graduatorie predisposte dalle università per le attività a tempo parziale degli studenti di cui all'articolo 4, comma 17, del d.p.c.m. 9 aprile 2001.

10. L'ERDIS e le rispettive università concordano le modalità per la reciproca informazione in ordine ai dati ed alle notizie relative agli adempimenti di rispettiva competenza, nonché per la definizione di procedure comuni per la concessione dei benefici di cui al presente Piano e la concessione degli esoneri dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari. In particolare, le università sono tenute a comunicare tempestivamente all'ERDIS i dati necessari alla valutazione del merito.
11. Le Istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale e gli Istituti Superiori di grado universitario, secondo le relative norme di riferimento, esonerano totalmente dal pagamento di qualsiasi tassa di iscrizione e di frequenza, nonché da tutti gli eventuali contributi, gli studenti beneficiari delle borse di studio concesse dall'ERDIS, nonché gli studenti risultati idonei al conseguimento delle stesse borse di studio i quali, per scarsità di risorse, non siano risultati beneficiari di tale provvidenze e gli studenti diversamente abili secondo quanto stabilito dal Programma annuale per il diritto allo studio.

11. I contributi per la mobilità internazionale degli studenti

1. Gli studenti beneficiari di borsa di studio, compresi gli iscritti ai corsi di dottorato, hanno diritto, per una sola volta per ciascun corso e per una sola volta per gli iscritti ai corsi degli Istituti Superiori di grado universitario, ad un'integrazione della borsa per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale, sia nell'ambito di programmi promossi dall'Unione Europea, che di programmi anche non comunitari, a condizione che sia beneficiario della borsa nell'anno accademico nel quale partecipa a tali programmi e che il periodo di studio e/o tirocinio all'estero, abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti e votazioni, nell'ambito del proprio corso di studi nelle Università marchigiane ove risultano iscritti, anche ai fini della predisposizione della prova conclusiva.
2. Per le finalità indicate al punto 1 è concessa dall'ERDIS, sulla base delle proprie disponibilità economiche, ai borsisti, un'integrazione della borsa dell'importo di 500,00 euro, su base mensile, per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino ad un massimo di dieci mesi, su certificazione dell'università italiana che promuove il programma di mobilità, indipendentemente dal paese di destinazione. Tale importo è soggetto ad eventuali modifiche (da parte della Giunta) a conseguenza di indicazioni ministeriali in via di definizione. Dall'importo dell'integrazione erogata dall'ERDIS va dedotto l'ammontare della borsa concessa, a valere sui fondi dell'Unione Europea o su altro accordo bilaterale anche non comunitario. L'ERDIS, sulla base delle proprie disponibilità economiche, concede il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno sino all'importo di 100,00 euro, per i paesi europei e sino all'importo di 500,00 euro, per i paesi extraeuropei.
3. L'ERDIS concerta con le rispettive Università le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo, assicurando la loro corresponsione per il 70% dell'ammontare del contributo, prima dell'avvio del programma di mobilità. Una rata finale a saldo è erogata

al termine del periodo di mobilità, previa verifica del conseguimento dei risultati previsti nel programma di mobilità.

4. Mentre alle Università è affidato l'onere del supporto logistico ed organizzativo agli studenti italiani che si recano all'estero nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale, all'ERDIS compete, in aggiunta al dispositivo di cui al punto 2 che precede, la funzione di supporto organizzativo e logistico agli studenti stranieri provenienti da altri paesi, nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale. L'ERDIS concorda con le rispettive Università le modalità per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo in occasione degli scambi provenienti dall'estero, con riferimento a quanto indicato al punto 10 del paragrafo 5.2 del presente Piano.

12. Indirizzi e priorità per la gestione degli immobili destinati ai servizi

Nella gestione del patrimonio immobiliare, sia a titolo di proprietà o comodato d'uso, l'ERDIS dovrà necessariamente indirizzare il proprio operato verso un'azione di razionalizzazione dei costi, dismettendo locazioni onerose se queste non sono più indispensabili e valorizzando economicamente e funzionalmente altri spazi disponibili nell'ambito dei servizi da erogare per il diritto allo studio.

Nell'ambito delle risorse trasferite e delle risorse proprie disponibili, l'ERDIS dovrà comunque, in via assolutamente prioritaria, provvedere all'eliminazione delle barriere architettoniche per facilitare l'accesso ai servizi previsti per il diritto allo studio a favore dei soggetti diversamente abili assicurando l'accesso a tali soggetti in almeno una sede di erogazione dei servizi di pasto per ogni sede territoriale universitaria e assicurando l'accessibilità in almeno il 5% dei posti letto disponibili per ogni sede territoriale universitaria. Allo stesso modo, in via prioritaria, l'ERDIS dovrà provvedere all'adeguamento dei servizi abitativi con le norme di sicurezza previste dalle normative in vigore e agli adempimenti relativi alle prove di vulnerabilità sismica degli edifici destinati ad alloggi.

Gli altri interventi di manutenzione straordinaria o ordinaria dovranno rispettare il seguente ordine di priorità:

- interventi su immobili già esistenti adibiti ad alloggi residenze per studenti universitari di proprietà della Regione Marche e/o di ERDIS;
- interventi su immobili già esistenti adibiti ad alloggi residenze per studenti universitari in comodato d'uso gratuito a disposizione di ERDIS in ordine decrescente rispetto alla durata temporale del contratto di comodato d'uso gratuito;
- interventi su immobili già esistenti non adibiti ad alloggi residenze per studenti universitari di proprietà della Regione Marche e/o di ERDIS;

- interventi su immobili già esistenti non adibiti ad alloggi residenze per studenti universitari in comodato d'uso gratuito a disposizione di ERDIS in ordine decrescente rispetto alla durata temporale del contratto di comodato d'uso gratuito;
- interventi su immobili di nuova costruzione da adibire ad alloggi residenze per studenti universitari di proprietà della Regione Marche e/o di ERDIS;
- interventi su immobili di nuova costruzione da adibire ad alloggi residenze per studenti universitari in comodato d'uso gratuito a disposizione di ERDIS in ordine decrescente rispetto alla durata temporale del contratto di comodato d'uso gratuito;
- interventi su immobili già esistenti adibiti ad alloggi residenze per studenti universitari per i quali ERDIS paga un canone di locazione;
- interventi su immobili già esistenti non adibiti ad alloggi residenze per studenti universitari per i quali ERDIS paga un canone di locazione;
- interventi su immobili di nuova costruzione da adibire ad alloggi residenze per studenti universitari per i quali ERDIS paga un canone di locazione.

13. Forme di integrazione con altri strumenti di programmazione

A supporto degli interventi propriamente più assimilabili al Diritto allo studio, l'Amministrazione regionale cerca di sviluppare forme di integrazione con una molteplicità di soggetti pubblici e/o privati, con l'utilizzo di risorse di diversa provenienza, per potenziare sia gli interventi a favore sia dei soggetti capaci e meritevoli ma privi di mezzi, sia della generalità degli studenti.

A beneficio delle strutture abitative già esistenti e, altresì, per aumentare il numero dei posti letto a disposizione attraverso la conversione di edifici precedentemente non destinati ad alloggi per studenti e la costruzione di nuove strutture, si rendono disponibili le risorse previste dalla legge 338/2000, a cui si può concorrere presentando progetti sui bandi ministeriali. Inoltre, si possono ipotizzare interventi congiunti con gli Atenei della Regione per massimizzare le risorse disponibili e promuovere iniziative sperimentali con la partecipazione attiva degli studenti fruitori dei servizi nell'ottica anche di preservare standard qualitativi adeguati e forme di innovazione.

Altre strutture dell'Amministrazione regionale potrebbero favorire con i propri fondi a disposizione interventi aggiuntivi che, nei rispettivi ambiti, possono rappresentare un notevole valore aggiunto per la risoluzione delle problematiche quotidiane degli studenti. Alcuni esempi potrebbero essere l'abbattimento dei costi di trasporto da perseguire tramite accordi/convenzioni/protocolli d'intesa con le ditte pubbliche e/o private di competenza, la possibilità di ottenere servizi di assistenza sanitaria nelle sedi di studio, la possibilità di beneficiare di strutture per attività di carattere ludico-sportivo che siano in un corretto stato di manutenzione, la possibilità di beneficiare di servizi aggiuntivi di carattere culturale sovvenzionati.

Altre opportunità sono poi favorite dall'utilizzo di risorse che in passato non erano mai accostate al Diritto allo studio e che potrebbero essere "avvicinate" a questo settore con la modifica dei

rispettivi documenti programmatici. A questo proposito, si può ipotizzare l'utilizzo dei fondi strutturali (FESR e FSE), laddove possibile, con interventi specificatamente concepiti e la capacità di rispondere a progetti europei a chiamata diretta, favorendo partnership fra Amministrazione, Università e Imprese del territorio.

In questa ottica sinergica la Regione ha avviato dei progetti europei (IEER) di orientamento, dottorati industriali di supporto alla terza missione universitaria volta a creare un partenariato territoriale con aziende, enti locali, associazioni di categoria, enti pubblici e privati. Le risorse dell'FSE rappresentano finora l'unica possibilità di realizzare tali progetti per i quali già nel presente anno è stata raddoppiata la cifra a disposizione (v. Eureka).

14. Criteri per l'attuazione del controllo e del monitoraggio degli interventi

I criteri per l'attuazione del controllo sulla qualità e sull'omogeneità delle prestazioni e dei servizi erogati e quelli per il monitoraggio della gestione degli interventi che, in base a quanto indicato dal comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 4/2017, rappresentano un compito preciso del Direttore generale dell'ERDIS, si basano sulla costruzione di un cruscotto di indicatori quale quello previsto al punto 6 della delibera di Giunta regionale n. 1463 del 18 dicembre 2006, in modo tale da supportare i responsabili dell'Ente unico nell'andamento della gestione, facilitare le analisi e le valutazioni economico-tecniche, garantire l'omogeneità delle informazioni e permettere eventuali azioni correttive verso il perseguimento di politiche di efficacia, efficienza in rapporto ad obiettivi di economicità ed omogeneità dei servizi e delle prestazioni erogate. Tale cruscotto di indicatori dovrà essere integrato dall'analisi dei risultati ottenuti da questionari sottoposti agli studenti per verificare il raggiungimento di parametri di *customer satisfaction* compatibilmente con le possibilità finanziarie a disposizione dell'Ente.

15. Adeguamenti

La Giunta regionale, nell'ambito dei criteri generali del presente Piano e/o in caso di modifica della normativa nazionale e regionale di riferimento e/o in seguito ad intervenute, motivate, esigenze del settore, può deliberare, ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 4/2017, eventuali adeguamenti del Piano stesso.

Al fine di facilitare la transizione al nuovo sistema del diritto allo studio dopo la soppressione degli ERSU, è data facoltà al Consiglio di amministrazione di ERDIS di articolare, anche territorialmente, le graduatorie di cui alle lettere a) e b) del punto 4 del precedente paragrafo 10.2.

In ogni caso ERDIS dovrà produrre alla Giunta regionale un report che raffronti i risultati della scelta fatta rispetto ad altre possibili.